



**NOTA DI LETTURA DELLE PRINCIPALI NORME DI INTERESSE DELLE PROVINCE  
CONTENUTE IN**

***LEGGE DI STABILITA' 2014 – L.N. 147/13***

***DECRETO LEGGE “PROROGA TERMINI”***

***N. 150/13***

***DECRETO LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI DI  
CARATTERE FINANZIARIO INDIFFERIBILI PER GLI  
ENTI LOCALI N. 151/13***

## Legge di stabilità 2014 n. 147/2013 – articolo 1

**Commi da 6 a 8:** Si prevede dotazione aggiuntiva del Fondo sviluppo e coesione per il periodo 2014-2020 per 54,8 miliardi di euro, di cui l'80% (43 mld) con una articolazione annuale per 50 milioni per il 2014, 500 per il 2015, 1 miliardo per il 2016; quota parte viene destinato al finanziamento degli interventi di messa in sicurezza del territorio.

**Comma 52:** viene autorizzata la Cassa Depositi e Prestiti a prestare garanzia sui finanziamenti relativi agli interventi di efficientamento energetico delle infrastrutture pubbliche, compresi quelli relativi all'illuminazione pubblica, realizzati attraverso il ricorso a forme di partenariato tra pubblico e privato o attraverso il ricorso a società private appositamente costituite, in particolare per garantire il pagamento dei corrispettivi dovuti dall'amministrazione pubblica per la realizzazione degli interventi e per la fornitura dei servizi.

**Commi 84 e 85:** Viene prevista la definizione dei costi standard per i servizi di trasporto pubblico locale e regionale e relativi criteri di aggiornamento e applicazione; a partire dal 2014 una quota gradualmente crescente delle risorse statali per il tpl sarà ripartita tra le regioni sulla base del costo standard.

**Comma 94:** viene modificato il dlgs 112/98, art. 105, co.3 relativamente alle funzioni di cura e gestione degli albi provinciali degli autotrasportatori in conto terzi, che vengono trasferite agli Uffici periferici del Ministero Infrastrutture, con dPCM da emanarsi entro e non oltre il 30 giugno 2014; fino a quella data le funzioni sono esercitate, in via transitoria, dalle Province.

**Comma 112:** viene istituito presso il Ministero dell'Ambiente apposito fondo da ripartire – sentita la Conferenza Unificata – con dotazione di 10 milioni per l'anno 2014, 30 per il 2015 e 50 per il 2016, finalizzato al piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica destinato prioritariamente alla depurazione dei reflui urbani. Il piano viene approvato con DM e preceduto da uno o più accordi di programma con gli enti territoriali e locali interessati, individuando gli interventi necessari e i soggetti che vi provvedono e le modalità di erogazione del finanziamento per fasi di avanzamento.

**Comma 113:** viene istituito presso il Ministero dell'Ambiente apposito fondo da ripartire con dotazione di 30 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015 per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dalle competenti autorità statali per l'infrazione comunitaria 2003/2007; il piano viene approvato con DM e preceduto da uno o più accordi di programma con gli enti territoriali e locali interessati, individuando gli interventi necessari e i soggetti che vi provvedono nonché le modalità di erogazione del finanziamento per fasi di avanzamento

**Comma 165:**Viene prevista l'esenzione dal pagamento dell'imposta provinciale di trascrizione IPT, per le cessioni di mezzi di trasporto usati a seguito di riscatto del veicolo da parte del locatario.

**Comma 207:** Norma in favore dei lavori socialmente utili con stanziamento complessivo di 126 milioni di euro per il 2014 (100 per Comune e Provincia di Napoli e Comune di Palermo, 1 per i comuni sotto i 50 mila abitanti per stabilizzazione Lsu, 25 per Lsu e Lpu della Regione Calabria).

**Comma 209 e 210 :** norma finalizzata a favorire le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili, nel frattempo vietando la sottoscrizione di nuovi contratti per LSU.

**Comma 215:** Istituzione del fondo per le politiche attive del lavoro con dotazione iniziale pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e di 20 per ciascuno degli anni 2015 e 2016, finalizzato a favorire il reinserimento lavorativo dei fruitori di ammortizzatori sociali.

**Comma 219, lettera d):** al fine di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego, anche nell'ottica della "Garanzia Giovani" le Province hanno la facoltà di prorogare, ferma restando la norma in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, i contratti di lavoro a tempo determinato e co.co.co strettamente indispensabili alla realizzazione di attività di gestione dei fondi strutturali e di interventi da essi finanziati. Allo scopo di consentire il temporaneo finanziamento delle proroghe di cui sopra, in attesa della successiva imputazione ai programmi operativi regionali, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può erogare alle regioni che ne facciano richiesta anticipazioni sui contributi da programmare a carico del bilancio dell'Unione europea, nei limiti di 30 milioni di euro a valere sul Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al fondo sociale europeo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

**Comma 303 e 304:** Integrazione del fondo di garanzia di cui all'art. 90 della legge n. 289/2002 per 10 milioni di euro per l'anno 2014 (15 per il 2015 e 20 per il 2016), amministrato dall'Istituto per il Credito sportivo destinati a interventi per la sicurezza strutturale e funzionale per lo sviluppo e ammodernamento degli impianti sportivi.

**Comma 325:** Viene applicato, alle Province in scadenza naturale del mandato ovvero cessazione anticipata degli organi provinciali tra il 1<sup>a</sup> gennaio e il 30 giugno 2014, il regime commissariale di cui all'articolo 1, comma 115, della legge n. 228/2012.

**Comma 379:** viene autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per il 2014 per rifinanziare il fondo per la tutela dell'ambiente e promozione dello sviluppo del territorio, con destinazione prioritaria per la messa in sicurezza del territorio.

**Comma 388:** i contratti di locazione di immobili stipulati dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, l.n. 196/2009 (elenco Istat) non possono essere rinnovati, se l'Agenzia del Demanio, nell'ambito delle proprie competenze, non abbia espresso nulla osta 60 giorni prima della data entro la quale la PA locataria può avvalersi della facoltà di comunicare il recesso dal contratto. L'agenzia del Demanio autorizza il rinnovo dei contratti di locazione solo a condizione che non sussistano immobili demaniali disponibili. I contratti stipulati in violazione sono nulli.

**Comma 423:** stanziamento di 4 milioni di euro per completare l'attività di monitoraggio e revisione dei fabbisogni e costi standard delle funzioni e dei servizi resi dalle regioni ed enti locali

**Comma 427 e 428:** il Commissario straordinario per la revisione della spesa, con il suo lavoro, consentirà al governo entro il 31 luglio 2014 di adottare misure di razionalizzazione e revisione della spesa per assicurare risparmi non inferiori a 600 milioni per l'anno 2015, e 1310 milioni per gli anni 2016 e 2017

**Comma 429:** viene individuato, all'interno dell'attività del Commissario Straordinario per la revisione della spesa pubblica, l'obiettivo di risparmio a carico delle Province pari a 69 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017 (commi 532 e 534).

**Comma 441:** Vengono prorogate al 30 giugno 2014 le gestioni commissariali delle Province di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 15 ottobre 2013, n. 119, nonché quelle disposte in applicazione

dell'articolo 1, comma 115, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cessano il 30 giugno 2014.

**Comma 452:** Viene confermata l'indennità di vacanza contrattuale per gli anni 2015 – 2017 al livello di quella in godimento al 31 dicembre 2013.

**Comma 456:** viene previsto che fino al 31.12.2014 le risorse finalizzate al trattamento accessorio di ogni amministrazione non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010, e viene ridotto in modo automatico rispetto alle riduzioni di personale.

**Comma 457:** Dal 1<sup>a</sup> gennaio 2014 i compensi professionali liquidati – nella misura del 50% - a seguito di sentenza favorevole per le PA, in favore di dipendenti delle pubbliche amministrazioni, sono corrisposti nella misura del 75%. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa restano acquisiti nel bilancio dell'ente.

**Commi da 471 a 474:** norme di contenimento della spesa del pubblico impiego: il limite del trattamento economico del primo presidente di Corte di Cassazione si applica a chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti con le autorità amministrative indipendenti o con le PA, ivi incluso il personale di diritto pubblico di cui all'art. 3 del dlgs 165/01

**Comma 507:** ai fini di una razionalizzazione normativa viene modificato il decreto legislativo 149/11 "premi e sanzioni" ed eliminate le sanzioni per gli enti inadempienti al patto di stabilità: per gli enti locali si tratta della riduzione delle risorse pari allo scostamento, limite alle spese correnti, ricorso all'indebitamento e assunzioni personale. (*Restano confermate le sanzioni a carico degli enti inadempienti come previsti dalla legge 183/11, art. 31, co. 26.*)

**Comma 532 e 534:** vengono modificati i coefficienti e la base di riferimento per il calcolo degli obiettivi del patto di stabilità interno per gli enti locali.

**Comma 535:** Vengono esclusi, dal patto di stabilità interno 2014 delle Province, 150 milioni di euro per pagamenti in conto capitale da sostenere nel primo semestre 2014, dandone evidenza mediante il monitoraggio. (*Il riparto opera in modo proporzionale rispetto agli obiettivi. Entro il mese di febbraio l'applicativo web della RGS dovrebbe essere completato sia rispetto agli obiettivi assegnati che degli spazi concessi a valere sull'intero plafond di 150 milioni*)

**Comma 536:** prevede che una quota pari a 10 milioni di euro dell'importo complessivo di cui al comma precedente sia destinata a garantire spazi finanziari ai comuni della provincia di Olbia colpiti dagli eventi alluvionali dell'8 novembre 2013. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito il riparto dei predetti spazi fra i singoli comuni.

**Comma 538:** disciplina le modalità di colloquio con il MEF per il patto di stabilità interno degli enti locali

**Comma da 546 a 549:** vengono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 500 milioni di euro i pagamenti sostenuti nel corso del 2014 dagli enti territoriali:

- a) dei debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012;
- b) dei debiti in conto capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2012, ivi inclusi i pagamenti delle regioni in favore degli enti locali e delle province in favore dei comuni;
- c) dei debiti in conto capitale riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimità entro la medesima data.

Per la distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti territoriali, i comuni, le province e le regioni comunicano mediante il sito web « <http://pattostabilitainterno.tesoro.it> » della Ragioneria generale dello Stato, entro il **termine perentorio del 14 febbraio 2014**, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui al comma 366. Ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine. Successivamente, con DM, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 547, **entro il 28 febbraio 2014 sono individuati**, prioritariamente, per ciascun ente locale, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno. Con le medesime modalità, a valere sugli spazi finanziari residui non attribuiti agli enti locali, sono individuati per ciascuna regione gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno.

**Commi da 550 a 555:** Viene disciplinata la normativa in materia di partecipate, che si applica alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sono esclusi gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nonché le società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le loro controllate. Tali soggetti, nel caso in cui presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.

Tali accantonamenti di cui al comma si applicano a decorrere dall'anno 2015; ma in sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017:

- a) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016. Qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l'accantonamento è operato nella misura indicata dalla lettera b);
- b) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

A decorrere dall'esercizio 2014 i soggetti di cui al comma 550 a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza. Per i servizi pubblici locali sono individuati parametri *standard* dei costi e dei rendimenti costruiti nell'ambito della banca dati delle Amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, utilizzando le informazioni disponibili presso le Amministrazioni pubbliche. Per i servizi strumentali i parametri *standard* di riferimento sono costituiti dai prezzi di mercato; dal 2015 le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quest'ultima prescrizione non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.

A decorrere dall'esercizio 2017, in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, i soggetti di cui al comma 553 diversi dalle società che svolgono servizi pubblici locali sono posti in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all'ultimo esercizio. In caso di mancato avvio della procedura di liquidazione entro il predetto termine, i successivi atti di gestione sono nulli e la loro adozione comporta responsabilità erariale dei soci.

**Comma 557:** viene adeguata la disciplina assunzionale delle aziende speciali, istituzioni e società a partecipazione pubblica totale o di controllo titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, ovvero che svoltano funzioni di interesse generale aventi carattere non industriale e non commerciale alla disciplina della PA di cui all'articolo 1, co. 2 del dlgs 165/01.

**Commi da 563 a 569:** Viene disciplinata la mobilità interna tra le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni, che però non può avvenire tra le società stesse e le pubbliche amministrazioni.

**Comma 572:** viene modificata la disciplina inerente gli strumenti derivati

**Comma 610:** viene prevista la proroga di un anno per l'avvalimento di Equitalia per la riscossione, fino al 31 dicembre 2014.

**Comma 666:** viene fatta salva, all'interno della disciplina della TARI, l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del dlgs 504/92.

**Comma 745:** Modificato il regime di assunzione mutui previsto dal TUEL: l'ente locale può accendere nuovi mutui o altre forme di finanziamento solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, o prestiti obbligazionari e aperture di credito, non superi l'8 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate.

## **DECRETO LEGGE 150/2013 “PROROGA TERMINI”**

**All'articolo 1, comma 10**, vengono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3 del dl 78/10 relative alla riduzione automatica del 10% di ogni indennità, compenso, gettone, retribuzione o altra utilità comunque denominata corrisposti dalle PA, ai componenti di organi di indirizzo, direzione controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati e titolari di incarichi di qualsiasi tipo e che dunque non possono superare gli importi al 30 aprile 2010.

**All'articolo 3, comma 1**, conferma per l'anno 2013 l'applicazione delle misure previste dall'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 314 del 2004, concernenti l'ipotesi di scioglimento dei Consigli degli enti locali per mancata approvazione del bilancio nei termini previsti (ai sensi dell'articolo 141, comma 1, lettera c) del Testo unico degli enti locali) e l'attribuzione al prefetto dei relativi poteri sostitutivi ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

**All'articolo 3 comma 4** viene prorogata al 31 dicembre 2014 (in origine il termine era fissato al 31.12.2009), la disciplina relativa al mantenimento delle risorse finanziarie rese disponibili dalle leggi 11 giugno 2004, nn. 146, 147 e 148, per l'istituzione degli uffici periferici dello Stato ed assegnate alle contabilità speciali, intestate ai commissari delle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani e trasferite ai prefetti incaricati di completare gli interventi relativi all'istituzione degli uffici periferici dello Stato nelle stesse province.

**All'articolo 13** viene prevista la proroga del servizio (pubblico locale) nel caso in cui l'ente di governo dell'ambito o bacino territoriale ottimale abbia già avviato le procedure di affidamento, al soggetto gestore già operante fino al subentro del nuovo gestore e comunque non oltre il 31.12.2014. in caso di mancata deliberazione dell'affidamento entro il 30 giugno 2014, il prefetto esercita i poteri sostitutivi per provvedere agli adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento entro il 31.14.2014

## **DECRETO LEGGE 151/2013 “DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ENTI LOCALI”**

**Articolo 6.** Dopo la decadenza del dl 126/13, viene disciplinato il “taglio” a carico delle Province ai sensi del dl *spending review* 95/12 per l'anno 2013, come da allegato 1